REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 3501/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1993

che modifica alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1574/93 è stata modificata la designazione delle sottovoci all'interno della voce 0408 della nomenclatura combinata che si applica al regolamento (CEE) n. 2771/75; che in base alle modifiche succitate occorre pertanto adeguare, a decorrere dal 1º gennaio 1994, alcuni regolamenti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87 (4), è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69 della Commissione, del 28 maggio 1969, relativo alla non fissazione dell'importo supplementare per i prodotti d'uova austriaci ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4155/87, è sostituito dal seguente testo:

* Articolo 1

I prelievi fissati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per le importazioni di prodotti di cui alle seguenti sottovoci della nomenclatura combinata, originari della Repubblica austriaca e

in provenienza da tale paese, non sono aumentati di un importo supplementare:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conser- vati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli :
0408 11	essiccati :
0408 11 80	altri
0408 19	– – altri :
	— — — altri :
0408 19 81	– – – liquidi
ex 0408 19 89	– – – congelati
	– altri :
0408 91	essiccati :
0408 91 80	– – – altri
0408 99	— — altri :
0408 99 80	— — — altri •

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 della Commissione, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (7), i dati relativi al codice NC 0408 sono sostituiti dall'allegato II del presente regola-

Articolo 4

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3987/87 (*), i dati relativi al codice NC.0408 sono sostituiti dall'allegato III del presente regolamento.

GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

^(*) GU n. 1.29 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67. (*) GU n. 1.392 del 3. 12. 1987, pag. 29.

^{(&#}x27;) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

^(*) GU n. 56 dell'1. 3. 1973, pag. 6. (*) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23. (*) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19. (*) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 20.